

D.R.S. n. 1228 del 24 GIU. 2021 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Cooperativa Sociale La Serena- Autorizzazione al funzionamento  
Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici  
sita in Licata (AG)”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;  
**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;  
**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;  
**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;  
**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;  
**VISTO** il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;  
**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;  
**VISTO** il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";  
**VISTA** l'istanza presentata, acquisita in data 14.04.2021 con prot. n. 14772 del 15.04.2021, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE LA SERENA, con sede legale in Canicattì, Via Ten. Chiolo, n. 11-15-17, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Inabili e la tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici per una struttura sita in Licata, C/da Playa, Via Bersagliere Greco, n. 6;  
**VISTO** l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;  
**ESAMINATA** l'istanza prodotta dall' Ente acquisita in data 14.04.2021 con prot. n. 14772 del 15.04.2021 ;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota n. 97120 del 27.05.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita con prot. n. 22211 del 28.05.2021;

**VISTO** il parere reso dal Comune di Licata con nota n. 37160 del 18.06.2021, acquisita con prot. n. 24853 del 18.06.2021;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

## D E C R E T A

**ART. 1** La **COOPERATIVA SOCIALE LA SERENA**, con sede legale in Canicatti, Via Ten. Chiolo, n. 11-15-17, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale **SEZIONE Inabili TIPOLOGIA** Comunità Alloggio per Disabili Psicici, sita in Licata, C/da Playa, Via Bersagliere Greco, n. 6 e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 2** L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

**ART. 3** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

**ART. 4** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

**ART. 5** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

**ART. 6** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

**IL DIRIGENTE**  
Antonio Maggio

